

# Capo I

---

## Disposizioni generali

### Art. 1. Contenuto della tariffa

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli Assistenti sociali e agli Assistenti sociali specialisti iscritti negli albi professionali.
2. Ai fini della presente tariffa si intende per persona destinataria della prestazione il soggetto verso il quale l'attività professionale è rivolta, per committente il soggetto che conferisce l'incarico che può essere diverso dalla persona destinataria della prestazione.

### Art. 2. Classificazione dei compensi

1. All'Assistente sociale e all'Assistente sociale specialista, in relazione a ciascuna prestazione professionale, spettano, oltre al rimborso delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, i seguenti compensi:
  - - gli onorari indicati al Capo II;
  - - le indennità indicate al Capo III;
  - - le spese generali e di trasferta indicate al Capo IV.
2. I compensi per onorari, indennità e spese generali e di trasferta sono cumulabili.
3. I compensi sono al netto delle contribuzioni previdenziali e di ogni altro onere fiscale secondo le previsioni di legge.

### Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi

1. I compensi per rimborsi di spese di trasferta e per indennità sono determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata, al luogo, alla complessità, all'urgenza della effettuazione della prestazione ed alle responsabilità che questa comporta.
3. Quando la presente Tariffa non prevede onorari minimi e massimi, l'onorario previsto può essere maggiorato del 30% per prestazioni che presentano i caratteri indicati al comma 2.

### Art. 4. Riconduzione ad equità

1. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e, comunque, nei limiti dei minimi e dei massimi previsti dalle norme di determinazione degli onorari, su conforme parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

### Art. 5. Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 30%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

## **Art. 6. Riduzioni particolari**

1. L'Assistente sociale e l'Assistente sociale specialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 30.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 20%.
2. L'Assistente sociale e l'Assistente sociale specialista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di leggi speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.
4. Sono ammesse prestazioni gratuite nei casi in cui il professionista esprima tale libera scelta, assumendone le conseguenti responsabilità professionali.

## **Art. 7. Emissione della parcella**

1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve corrispondere all'Assistente sociale e all'Assistente sociale specialista un acconto nella misura congrua indicata dal professionista e le spese eventuali occorrenti al compimento della prestazione professionale richiesta.
2. A richiesta del professionista e quando l'incarico sia di lunga durata, il cliente è tenuto a corrispondere all'Assistente sociale e all'Assistente sociale specialista il compenso per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre o a cadenze periodiche diverse concordate, previa presentazione della relativa parcella.
3. Con gli Enti gli acconti vanno previsti nell'ambito del contratto di conferimento dell'incarico professionale.

## **Art. 8. Termine di pagamento delle parcelle**

1. Si applicano le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 e sue successive modificazioni o integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle prestazioni effettuate a favore di soggetti privati.

## **Art. 9. Pluralità di professionisti**

1. Quando un incarico riveste aspetti multidisciplinari e/o è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. All'Assistente sociale e all'Assistente sociale specialista che nell'ambito di un incarico collegiale svolga attività di coordinamento è dovuta una maggiorazione degli onorari fino al 30%.

## **Art. 10. Incarichi connessi di più assistiti**

1. Quando l'Assistente sociale e l'Assistente sociale specialista riceva da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa. La prestazione verso il nucleo familiare, o altra aggregazione di assistiti, qualora espressamente prevista negli onorari specifici, non costituisce prestazione a più clienti, costituendo in tal caso il nucleo familiare o la diversa aggregazione l'assistito in termini unitari.

## **Art. 11. Incarico non giunto a compimento**

1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, l'Assistente sociale e l'Assistente sociale specialista, o per esso i suoi aventi causa, ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione.

#### **Art. 12. Incarico già iniziato da altri professionisti**

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, all'Assistente sociale e all'Assistente sociale specialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, salvo accordi scritti diversi, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

#### **Art. 13. Applicazione analogica**

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

#### **Art. 14. Arbitrato**

1. L'Assistente sociale e l'Assistente sociale specialista membro di Collegio arbitrale ha diritto al rimborso delle spese, alle indennità e all'onorario per l'opera prestata nella misura determinata e liquidata direttamente dal Collegio arbitrale o dal Giudice ai sensi dell'art. 814 del Codice di procedura civile, e salvo che vi abbia rinunciato